



Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 552 final

2025/0238 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale, comprensivo della Cooperazione territoriale europea (Interreg), e il Fondo di coesione nell'ambito del Fondo istituito dal regolamento (UE) [...] [NRP] e stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione allo sviluppo regionale dal 2028 al 2034

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 16 luglio 2025 la Commissione ha adottato la proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2028-2034¹, che comprende anche il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione.

Nonostante la riduzione sostanziale delle disparità regionali e territoriali, anche grazie alle politiche di coesione dell'UE, il 29 % dei cittadini dell'Unione vive ancora in regioni con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE e sono molte le sfide che permangono mentre ne emergono di nuove. Per affrontare tali sfide serve una politica di coesione e crescita rafforzata e modernizzata, da attuare in collaborazione con le autorità nazionali, regionali e locali.

La comunicazione della Commissione dal titolo "La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale"² ha definito quale obiettivo chiave quello di un bilancio più semplice, meglio mirato e più incisivo. La consultazione pubblica ha inoltre evidenziato un ampio consenso tra i portatori di interessi sulla necessità di semplificazione e maggiore flessibilità, che sono i fattori abilitanti più frequentemente citati per un bilancio dell'UE più efficace ed efficiente.

L'obiettivo del regolamento è affrontare gli squilibri regionali e sostenere lo sviluppo delle regioni in ritardo di sviluppo (articolo 176 TFUE) mediante il sostegno alle riforme e investimenti nello sviluppo sociale ed economico di tutte le regioni e città dell'UE, come anche con il rafforzamento della cooperazione territoriale (in particolare attraverso il piano Interreg). Il Fondo di coesione mira a sostenere gli investimenti e le riforme nei settori dell'ambiente e dei trasporti negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore (articolo 177).

Il presente regolamento definisce le disposizioni applicabili sia al FESR che al Fondo di coesione, compresa la "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il FESR e il Fondo di coesione saranno rigorosamente complementari alle altre politiche nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale, promuovendo in tal modo sinergie tra tali politiche. Il regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ("regolamento NRP") stabilisce disposizioni comuni per [nove] fondi a gestione concorrente a livello dell'UE.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

La politica di coesione cerca sinergie e coerenza con gli strumenti e le politiche pertinenti dell'UE, in particolare il Fondo europeo per la competitività, Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa e lo strumento Europa globale. La complementarità e le

¹ COM(2025) 571 final.

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0046&qid=1746895364721>.

sinergie nell'intero bilancio a lungo termine dell'Unione e con gli Stati membri saranno ottimizzate, tra l'altro, attraverso lo strumento di coordinamento per la competitività, che allineerà le politiche industriali e della ricerca a livello di UE e nazionale e i relativi investimenti attorno a progetti di comune interesse europeo o di valore aggiunto dell'UE. La coerenza sarà inoltre conseguita grazie alla nuova struttura del QFP, che garantirà sinergie tra i programmi pertinenti dell'Unione, evitando sovrapposizioni e concentrandosi sugli investimenti ad alto valore aggiunto dell'Unione, mentre il FESR e il Fondo di coesione si concentreranno sulle riforme e sugli investimenti di rilevanza nazionale e regionale. La coesione territoriale e lo sviluppo sostenibile impongono di rispondere alle esigenze delle generazioni presenti e future e di consentire ai giovani di svolgere un ruolo attivo nella creazione di regioni resilienti e prospere. È importante facilitare loro l'accesso all'istruzione, all'occupazione, agli ecosistemi dell'innovazione e agli alloggi e promuovere la loro partecipazione civica e democratica, nonché fornire sostegno ai settori culturali.

Il FESR garantirà inoltre la coerenza con le attuali e future strategie per l'Unione dell'uguaglianza³ e normative volte a combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

L'azione dell'UE è giustificata dall'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui l'Unione "sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite".

Gli obiettivi del FESR sono definiti all'articolo 176 del TFUE: "Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino".

Gli obiettivi del Fondo di coesione sono definiti all'articolo 177 del TFUE: "Un Fondo di coesione è istituito secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti".

L'articolo 178 del TFUE costituisce la base giuridica per l'adozione di regolamenti di esecuzione per il FESR, il fondo della politica di coesione che fornisce sostegno all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

L'articolo 174 del TFUE dispone inoltre che un'attenzione particolare venga rivolta alle zone rurali, alle zone interessate dalla transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

3

L'articolo 349 del TFUE prevede misure specifiche per tenere conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, aggravata da alcuni fattori specifici che recano grave danno al loro sviluppo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il FESR e il Fondo di coesione promuovono l'integrazione e la cooperazione tra gli Stati membri e riducono i divari regionali all'interno degli Stati membri e tra di essi, compresi quelli tra zone urbane, rurali, costiere o scarsamente popolate e tra l'Europa continentale e le regioni ultraperiferiche e insulari. I finanziamenti della politica di coesione hanno innescato investimenti che non si sarebbero concretizzati con la stessa portata, ambizione e rapidità se non fossero stati disponibili i finanziamenti dell'UE. Gli obiettivi della proposta non possono pertanto essere conseguiti con l'azione individuale degli Stati membri e il sostegno dell'Unione crea valore aggiunto.

Il livello dell'UE apporta un valore aggiunto all'azione a livello nazionale. Nel periodo 2014-2020 i finanziamenti della politica di coesione sono stati considerevoli e hanno rappresentato quasi il 13 % degli investimenti pubblici totali nell'UE e il 51 % nei paesi beneficiari del Fondo di coesione⁴. Gli studi economici⁵ rilevano regolarmente che la politica di coesione ha un impatto positivo sulla crescita economica regionale, anche a livello locale⁶. Inoltre le simulazioni macroeconomiche⁷ suggeriscono un aumento complessivo del PIL dell'UE derivante dagli investimenti della politica di coesione pari a quasi l'1 % entro l'anno di massimo impatto. I benefici sono particolarmente significativi nelle regioni meno sviluppate, dove le proiezioni del PIL superano quelle in assenza di politica di coesione alla fine del periodo di attuazione. Le regioni più sviluppate registrano un impatto a lungo termine minore ma positivo grazie agli effetti di ricaduta (benefici che si diffondono tra le regioni). Tali effetti di ricaduta contribuiscono per circa il 15 % all'impatto totale sul PIL dell'UE, con la quota più elevata (45 %) nelle regioni sviluppate⁸.

Inoltre le scelte strategiche previste dal regolamento sono proporzionate, in quanto i fondi saranno attuati in regime di gestione concorrente: i programmi non sono gestiti direttamente dalla Commissione europea, ma sono attuati in partenariato con gli Stati membri.

⁴ [Outcome of 2021-2027 programming - Cohesion Policy | Data | European Structural and Investment Funds \(europa.eu\)](#).

⁵ Pellegrini et al. (2013) "Measuring the effects of European Regional Policy on economic growth: A regression discontinuity approach", *Papers in Regional Science*, 92, pagg. 217–233; Becker et al. (2013) "Absorptive Capacity and the growth and investment effects of regional transfers: A regression discontinuity design with heterogeneous treatment effects", *American Economic Journal: Economic Policy*, 5(4); Becker et al. (2018) "Effects of EU Regional Policy: 1989–2013", *Regional Science and Urban Economics*, 69, pagg. 143–152; Crescenzi, R. e Giua, M. (2020) "One or many Cohesion Policies of the European Union? On the differential economic impacts of Cohesion Policy across Member States", *Regional Studies*, 54(1), pagg. 10–20; Di Caro P. e Fratesi, U. (2022) "One policy, different effects: Estimating the region-specific impacts of EU cohesion policy", *Journal of Regional Science*, 62, pagg. 307–330.

⁶ Bachtröglger-Unger et al. 2023. "EU cohesion policy on the ground: Analyzing small-scale effects using satellite data", *Regional Science and Urban Economics* 103, 103954.

⁷ Nona relazione sulla coesione https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/cohesion-report_en?trans=it.

⁸ Monfort, P., Crucitti, F., Lazarou, N. e Salotti, S., "The economic spillovers of EU cohesion policy 2007-2013", Commissione europea, 2021, JRC125419.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Essa rientra nell'ambito di intervento relativo al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. Gli obiettivi e il corrispondente sostegno dell'Unione sono proporzionati a quanto lo strumento intende conseguire. La proposta mira inoltre a rafforzare i precedenti sforzi di semplificazione, unificando e consolidando ulteriormente le norme.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento più appropriato per attuare la presente proposta è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FESR [e al Fondo di coesione] e che integra la [proposta di regolamento relativo a un Fondo di partenariato nazionale e regionale].

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

I risultati preliminari della **valutazione ex post** del FESR e del Fondo di coesione mostrano che i programmi sono sulla buona strada per conseguire la maggior parte dei loro obiettivi. Finora i fondi hanno sostenuto oltre 2,5 milioni di piccole e medie imprese e hanno contribuito alla creazione di oltre 370 mila posti di lavoro. 24 milioni di bambini beneficiano di strutture di assistenza all'infanzia di nuova costruzione. Inoltre oltre 66 miliardi di EUR sono stati investiti in progetti per il clima e la capacità di produzione di energia rinnovabile dell'UE è stata aumentata di oltre 6 000 megawatt. I fondi hanno inoltre consentito di mettere in atto misure di protezione contro gli incendi boschivi a beneficio di oltre 24 milioni di persone, sulla base dei valori riportati per il programma, e di migliorare l'accesso alla banda larga di oltre 8 milioni di famiglie.

Le misure di semplificazione introdotte nel periodo di programmazione 2014-2020 hanno portato ad una certa riduzione degli oneri ma vi è ancora margine per un'ulteriore semplificazione, ad esempio ampliando l'ambito di applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi e dei finanziamenti non collegati ai costi. Tuttavia le norme imposte a livello nazionale che vanno oltre i requisiti dell'UE (sovraregolamentazione) continuano a rappresentare una fonte considerevole di complessità per l'attuazione del FESR e del Fondo di coesione.

Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, tramite indicatori comuni, target intermedi e target finali, ha permesso di creare una solida banca dati di riscontri e analisi, in particolare grazie alla raccolta di dati armonizzati sui progressi compiuti, compresi i dati relativi ai beneficiari. Il miglioramento dell'interoperabilità e dell'accessibilità delle banche dati nazionali non solo consentirebbe un monitoraggio migliore e rafforzerebbe l'orientamento verso i risultati di tale politica, ma potrebbe anche portare a una riduzione degli oneri amministrativi.

Il FESR e il Fondo di coesione hanno reso possibili investimenti che probabilmente non sarebbero stati realizzati dagli Stati membri in assenza dei fondi, grazie all'entità dei finanziamenti, alla capacità di attrarre ulteriori investimenti privati e all'orientamento mirato degli investimenti. Il FESR e il Fondo di coesione apportano inoltre un valore aggiunto attraverso la pianificazione pluriennale e la continuità dei finanziamenti.

I dati dimostrano che il sostegno è stato in gran parte rilevante per rispondere alle esigenze sia continue che emergenti dei beneficiari durante tutto il periodo di programmazione. Gli investimenti sono stati rilevanti per la competitività europea e fondamentalmente in linea con il Green Deal europeo, sebbene con alcune incongruenze tra gli Stati membri. A livello dell'UE, la maggior parte degli investimenti è stata destinata a settori strategici coerenti con le riforme necessarie individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese, con variazioni tra gli Stati membri. Nel complesso, le raccomandazioni specifiche per paese sono state uno strumento utile per aiutare gli Stati membri a orientare gli investimenti verso le esigenze di riforma. Non è altrettanto dimostrato che le raccomandazioni specifiche per paese formulate durante il periodo di programmazione abbiano influenzato la definizione delle priorità o le riassegnazioni.

Il FESR e il Fondo di coesione sono perfettamente idonei a sostenere la coesione territoriale. La loro elaborazione e la loro struttura di governance garantiscono che le strategie di investimento rispondano alle sfide territoriali e consentano programmazione e attuazione sia a livello nazionale che regionale decentralizzato, adattando il perseguimento delle priorità dell'UE alle esigenze territoriali. In alcuni casi una maggiore flessibilità nell'applicazione del principio della concentrazione tematica avrebbe consentito un migliore adeguamento alle specificità territoriali. Le simulazioni condotte sui modelli indicano che gli interventi della politica di coesione hanno un impatto positivo sull'economia dell'UE. Secondo le stime, alla fine del periodo di riferimento il PIL dell'UE dovrebbe registrare un aumento fino allo 0,6 % rispetto a un ipotetico scenario in assenza di tale politica.

Per quanto riguarda Interreg, sono stati individuati come settori chiave di miglioramento futuro una maggiore armonizzazione e strumenti di coordinamento più solidi tra i diversi flussi di finanziamento dell'UE.

I risultati preliminari della **valutazione intermedia** del FESR, del Fondo di coesione e del Fondo per una transizione giusta mostrano che, nonostante il ritardo nell'avvio e la lentezza all'inizio del periodo di programmazione, l'attuazione ha registrato un'accelerazione significativa nella prima metà del 2024. I ritardi sono imputabili in gran parte a fattori esterni e sono legati alla crisi COVID-19 e alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Gli Stati membri hanno dato priorità agli strumenti di risposta alle crisi a livello dell'UE, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

L'integrazione della dimensione territoriale e degli strumenti rende i fondi particolarmente adatti ad affrontare i divari regionali. Una capacità amministrativa adeguata è un prerequisito fondamentale ma non è ancora una realtà per tutti i programmi. Il partenariato e la governance a più livelli hanno un forte effetto positivo sulla programmazione e sull'attuazione ma vi sono ancora margini di miglioramento per quanto riguarda il coinvolgimento dei portatori di interessi e il processo decisionale partecipativo.

Il passaggio dalle condizionalità ex ante a condizioni abilitanti meno numerose e più chiare ha migliorato l'efficienza. La grande maggioranza delle condizioni abilitanti è già soddisfatta e ha innescato processi di riforma in settori quali la specializzazione intelligente, i trasporti e il clima. In alcuni settori le condizioni abilitanti e i traguardi del dispositivo per la ripresa e la resilienza si sono rafforzati reciprocamente. Adattare le condizioni ai contesti nazionali e regionali specifici anziché mantenerle di applicazione universale per tutti i programmi potrebbe rafforzare le sinergie tra gli investimenti della politica di coesione e le pertinenti politiche settoriali ed esigenze locali.

Gli Stati membri dispongono di buone pratiche nell'associare i finanziamenti della politica di coesione a quelli del dispositivo per la ripresa e la resilienza a sostegno di misure

complementari. Le riforme innescate dai traguardi del dispositivo per la ripresa e la resilienza vanno a beneficio degli investimenti nel settore della coesione e viceversa: le condizioni abilitanti possono andare anche a beneficio degli investimenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Nuove misure di semplificazione contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi. Le opzioni semplificate in materia di costi e i finanziamenti non collegati ai costi offrono un grande potenziale ma la loro diffusione è rimasta disomogenea.

Il FESR e il Fondo di coesione consentono di affrontare sfide specifiche in materia di sviluppo che non potrebbero essere affrontate nella stessa misura in loro assenza. Il valore aggiunto dei fondi include una prospettiva strategica a lungo termine e lo sviluppo di capacità a livello subnazionale e subregionale, con ricadute positive sull'attuazione degli strumenti nazionali. Il principio della governance a più livelli e del partenariato collega i livelli europeo, nazionale e regionale attraverso un approccio basato sul territorio, che distingue i fondi oggetto della valutazione da altri strumenti nazionali e dell'UE. I fondi contribuiscono a settori con una chiara dimensione europea, tra cui l'azione per il clima, la trasformazione digitale, la difesa, i trasporti transeuropei e la cooperazione interregionale e transfrontaliera.

Le assegnazioni adottate mostrano un grado molto elevato di allineamento sia con l'agenda strategica del Consiglio e con gli orientamenti della presidente della Commissione che con le priorità del semestre europeo. Inoltre i fondi contribuiscono ai settori individuati dalla relazione Draghi per stimolare la crescita. Ciò dimostra che la politica di coesione continua a essere pertinente per l'attuale ciclo programmatico e per le previste esigenze future.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha collaborato attivamente con i portatori di interessi nel processo relativo all'iniziativa, in particolare attraverso eventi dedicati e attività di consultazione pubblica, come specificato nella sezione corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] relativo a un Fondo di partenariato nazionale e regionale.

- **Assunzione e uso di perizie**

Le informazioni sul ricorso da parte della Commissione a perizie esterne sono fornite nella sezione corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] relativo a un Fondo di partenariato nazionale e regionale.

- **Valutazione d'impatto**

Le informazioni sulla valutazione d'impatto della Commissione sono contenute nella sezione corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] relativo a un Fondo di partenariato nazionale e regionale.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'iniziativa dovrebbe contribuire a una riduzione significativa degli oneri e dei costi amministrativi, nonché a una maggiore efficienza nell'attuazione del sostegno dell'Unione; cfr. anche la sezione corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] relativo a un Fondo di partenariato nazionale e regionale.

- **Diritti fondamentali**

Il sostegno dell'Unione sarà attuato nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento

(UE, Euratom) 2020/2092; cfr. anche la sezione corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) (regolamento NRP).

Oltre al regolamento sulla condizionalità, che continuerà ad applicarsi all'intero bilancio dell'UE, il presente regolamento prevede solide garanzie atte ad assicurare che i fondi siano attuati nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092. L'inclusione nei piani futuri di riforme legate, tra l'altro, alle raccomandazioni contenute nella relazione sullo Stato di diritto dovrebbe inoltre migliorare la tutela dei diritti fondamentali e rafforzare il rispetto della Carta.

L'iniziativa rispetterà inoltre i principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il sostegno dell'Unione nell'ambito della presente proposta sarà attuato in regime di gestione concorrente dagli Stati membri e in regime di gestione diretta/indiretta dalla Commissione. L'attuazione del sostegno dell'Unione sarà monitorata attraverso il quadro della performance applicabile al quadro finanziario pluriennale 2028-2034, definito nella proposta di regolamento (UE) [...] [quadro della performance].

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La maggior parte delle norme in materia di realizzazione e attuazione del FESR e del Fondo di coesione è disciplinata dal regolamento (UE) [regolamento NRP].

Il capo I stabilisce le disposizioni generali relative all'ambito d'intervento del FESR, anche per quanto riguarda la cooperazione territoriale europea (Interreg), e del Fondo di coesione per il periodo 2028-2034.

Il capo II stabilisce le norme relative a Interreg per la promozione della cooperazione tra gli Stati membri e le loro regioni all'interno dell'Unione e tra gli Stati membri, le loro regioni e gli Stati non membri o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali nel quadro di un piano Interreg.

Il capo III contiene le disposizioni transitorie e finali.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale, comprensivo della Cooperazione territoriale europea (Interreg), e il Fondo di coesione nell'ambito del Fondo istituito dal regolamento (UE) [NRP] e stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione allo sviluppo regionale dal 2028 al 2034

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 177, 178 e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁹,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁰,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR deve contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, compresi in particolare gli svantaggi risultanti dal declino demografico, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.
- (2) Il Fondo di coesione è stato istituito per contribuire a conseguire l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione fornendo contributi finanziari nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti (TEN-T), come stabilito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.
- (3) Il sostegno dell'Unione a titolo del FESR e del Fondo di coesione sarà erogato tramite il Fondo di partenariato nazionale e regionale in conformità alle norme che lo

⁹ GU C, .

¹⁰ GU C,

¹¹ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE ([GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1](#)).

disciplinano, esposte nel regolamento (UE) [regolamento NRP] del Parlamento europeo e del Consiglio¹².

- (4) Il regolamento (UE) XX [regolamento NRP] stabilisce le norme comuni applicabili a diversi fondi, tra i quali il FESR, il Fondo sociale europeo ("FSE"), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione ("AMIF"), il Fondo Sicurezza interna ("ISF") e lo Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e la politica dei visti ("BMVI") ("Fondi").
- (5) È necessario che i principi orizzontali di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e all'articolo 10 TFUE, compresi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 TUE, siano rispettati nell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero anche rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e garantire l'accessibilità coerentemente con l'articolo 9 della Convenzione e la normativa dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e ad integrare la prospettiva di genere, come anche a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I Fondi non dovrebbero sostenere le azioni che contribuiscono a qualunque forma di segregazione. Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, come stabilito all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.
- (6) Il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici specifici di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) [regolamento NRP] entro i rispettivi ambiti di applicazione stabiliti dai trattati. È necessario specificare ulteriormente le possibilità di sostegno a carico del FESR e del Fondo di coesione a favore delle zone svantaggiate, delle zone urbane e delle regioni ultraperiferiche. È inoltre necessario stabilire le disposizioni di attuazione della Cooperazione territoriale europea (Interreg).
- (7) Coerentemente con il principio dell'equità intergenerazionale e l'impegno dell'Unione a favore dei diritti del minore e della strategia per la gioventù, è opportuno che il FESR e il Fondo di coesione sostengano le misure che contribuiscono allo sviluppo sostenibile a favore delle generazioni future, promuovono l'accesso dei giovani alle opportunità nell'intero territorio e danno risposte alle esigenze specifiche dei giovani nelle zone svantaggiate, particolarmente nelle regioni svantaggiate e in via di spopolamento, anche mediante infrastrutture dedicate alle competenze, all'innovazione, all'imprenditoria, a mezzi di sussistenza sostenibili e alla cultura o agli sport. Tale sostegno può trovare attuazione mediante strategie integrate urbane o locali.

¹² GU ...

- (8) Gli Stati membri, in particolare quelli in cui esistono problematiche relative a una significativa popolazione rom, devono prestare una specifica attenzione all'uguaglianza e all'inclusione dei Rom. Nessun sostegno dovrebbe essere fornito per azioni che contribuiscono a qualsiasi forma di segregazione o esclusione delle persone con disabilità e delle comunità emarginate come i Rom.
- (9) Nell'obiettivo di promuovere lo sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere lo sviluppo territoriale integrato al fine di affrontare più efficacemente le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali cui sono soggette le zone urbane, comprese le zone urbane funzionali, tenendo conto della necessità di promuovere i collegamenti tra zone urbane e rurali. Le misure conseguenti a tali approcci dovrebbero essere stabilite nei capitoli pertinenti dei piani di partenariato nazionale e regionale.
- (10) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, segnatamente adottando a norma dell'articolo 349 TFUE misure dedicate alle regioni ultraperiferiche al fine di compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più vincoli permanenti indicati nello stesso articolo, vale a dire la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, la dipendenza economica da alcuni prodotti, tutti fattori la cui persistenza e compresenza recano grave danno al loro sviluppo. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, e come avviene per tutte le operazioni cofinanziate dal FESR e dal Fondo di coesione, qualsiasi sostegno del FESR per il finanziamento di aiuti al funzionamento e agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe rispettare le disposizioni sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.
- (11) Al fine di sostenere lo sviluppo armonioso del territorio dell'Unione a diversi livelli, il FESR, attraverso Interreg, dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione interregionale e alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche.
- (12) Interreg dovrebbe essere attuato separatamente dai piani di partenariato nazionale e regionale, sotto forma di piano Interreg, al fine di tenere conto del contesto specifico dell'obiettivo di cooperazione e delle necessarie modalità di attuazione per i progetti multinazionali, come anche delle specificità delle quattro componenti.
- (13) Il FESR, per la parte Interreg, può contribuire a tutti gli obiettivi specifici. Dovrebbe inoltre contribuire al conseguimento di obiettivi specifici supplementari in risposta a problematiche specifiche quali "migliore governance della cooperazione", "un'Europa più sicura" e "maggiore resilienza delle regioni confinanti con la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina". Per consentire al FESR di sostenere, attraverso Interreg, sia gli investimenti in infrastrutture che le attività connesse di investimento, formazione e integrazione, è necessario prevedere che il FESR possa anche sostenere attività finalizzate agli obiettivi specifici definiti nel regolamento (UE) [regolamento NRP] all'articolo [3, paragrafo 1, lettera c), obiettivi specifici di coesione sociale].
- (14) È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare e modificare gli elenchi di capitoli Interreg e l'elenco dell'importo globale del sostegno dell'Unione a ciascun capitolo Interreg. È opportuno che tali competenze di esecuzione siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Benché tali atti siano di natura generale, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva poiché essi attuano

le disposizioni solo sotto l'aspetto tecnico. È opportuno che la decisione di approvazione del capitolo pertinente del piano Interreg costituisca una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.

- (15) Gli Stati membri dovrebbero inoltre redigere capitoli per l'esposizione degli elementi essenziali di programmazione per l'attuazione del sostegno. Tali capitoli dovrebbero essere soggetti all'approvazione della Commissione a intervalli regolari.
- (16) Per l'uso più efficiente del sostegno da parte del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, dovrebbe essere istituito un meccanismo per organizzare la restituzione di tale sostegno nel caso in cui i programmi di cooperazione esterna non possano essere adottati o debbano essere terminati, anche con paesi terzi che non ricevono sostegno da nessuno degli strumenti di finanziamento dell'Unione. Tale meccanismo dovrebbe mirare a conseguire il funzionamento ottimale dei programmi e il massimo coordinamento possibile tra detti strumenti.
- (17) Al fine di incoraggiare e stimolare le misure di cooperazione, è opportuno che attività di cooperazione tra partner sia all'interno di un dato Stato membro sia tra diversi Stati membri rimangano possibili in relazione al sostegno fornito per tutti gli obiettivi specifici. Tale cooperazione rafforzata va a integrare la cooperazione nell'ambito di Interreg e può vedere la partecipazione di partner di qualsiasi regione dell'Unione, ma può anche includere regioni transfrontaliere e regioni tutte interessate da una strategia macroregionale o inerente a un bacino marittimo, o una combinazione di entrambe.
- (18) Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud in conformità all'accordo del Venerdì santo, un nuovo capitolo transfrontaliero "PEACE PLUS" dovrebbe portare avanti e sviluppare l'opera dei precedenti programmi tra le contee limitrofe dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto dell'importanza pratica di PEACE PLUS, è necessario garantire che, mediante il sostegno alla pace e alla riconciliazione, il FESR contribuisca anche a promuovere la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Date le sue specificità, PEACE PLUS dovrebbe essere gestito in modo integrato e il contributo del Regno Unito andrebbe integrato nel programma sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne.
- (19) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale correggendo i principali squilibri regionali all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

¹³ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) - PE/99/2023/REV/1 – (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1 **OGGETTO**

Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche di attuazione del sostegno dell'Unione in conformità agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) [regolamento NRP], in particolare alle lettere a) ed e).

Stabilisce inoltre le disposizioni necessarie all'attuazione del sostegno dell'Unione per la promozione della Cooperazione territoriale europea ("Interreg") al fine di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e le loro regioni all'interno dell'Unione e tra gli Stati membri, le loro regioni e i paesi terzi, i paesi partner, altri territori o paesi e territori d'oltremare (PTOM), o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali.

Tale sostegno dell'Unione è erogato nel quadro del Fondo di partenariato nazionale e regionale in conformità alle norme che disciplinano il Fondo, di cui al regolamento (UE) [regolamento NRP].

Articolo 2 **Sostegno a titolo del FESR e del Fondo di coesione**

Il FESR e il Fondo di coesione sostengono il conseguimento degli obiettivi specifici di cui al regolamento (UE) [regolamento NRP] ai fini dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) [regolamento NRP] secondo i relativi ambiti di applicazione di cui agli articoli 176 e 177 TFUE.

Articolo 3 **Definizioni**

- 1) "Cooperazione territoriale europea (Interreg)": cooperazione tra gli Stati membri e le loro regioni all'interno dell'Unione e tra gli Stati membri, le loro regioni e gli Stati non membri o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, finanziata dal Fondo di partenariato nazionale e regionale e, ove applicabile, dallo strumento Europa globale;
- 2) "Stato non membro": territori di paesi terzi o paesi partner come anche paesi e territori d'oltremare degli Stati membri.

Ai fini del presente capo, ove le disposizioni degli articoli 69 [responsabilità degli Stati membri], 70 [presentazione del pacchetto annuale di affidabilità], 74 [raccolta e registrazione dei dati] e 77 [presentazione e valutazione delle domande di pagamento] del regolamento (UE) [regolamento NRP] riportano "Stato membro", il termine sarà interpretato nel senso di "Stato membro che ospita l'autorità di gestione".

Articolo 4 **Sostegno alle zone svantaggiate**

1. In conformità all'articolo 174 TFUE, gli Stati membri prestano un'attenzione particolare ad affrontare le sfide delle regioni e delle zone svantaggiate, in particolare le zone rurali, le zone interessate dalla transizione industriale, le regioni che

presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna, nonché le zone interessate dalla transizione giusta e le regioni confinanti con la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina. Gli Stati membri e le regioni stabiliscono, se del caso, un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche o le esigenze specifiche delle regioni e delle zone di cui al presente paragrafo nei propri piani di partenariato nazionale e regionale in conformità agli articoli da 72 a 74 [sviluppo integrato locale e urbano] del regolamento (UE) [regolamento NRP]. Tale approccio integrato può comprendere un impegno a finanziamenti dedicati a tale scopo e può essere inserito in capitoli dedicati del piano di partenariato nazionale e regionale.

Articolo 5

Sviluppo urbano sostenibile

Nel contesto del loro sviluppo territoriale gli Stati membri sostengono le strategie di sviluppo urbano integrato incentrate sullo sviluppo sostenibile e volte ad affrontare sfide di carattere ambientale, energetico e climatico, in particolare la transizione giusta verso un'economia pulita, climaticamente neutra e resiliente entro il 2050, prestando un'attenzione particolare a tematiche quali gli alloggi, la povertà, il patrimonio culturale e lo sfruttamento del potenziale delle tecnologie digitali a fini di innovazione e di efficienza energetica, come anche il sostegno allo sviluppo di zone urbane funzionali e ai collegamenti tra zone urbane e rurali.

Articolo 6

Regioni ultraperiferiche

Nei piani di partenariato nazionale e regionale sono istituite misure a copertura del sostegno strutturale per lo sviluppo economico, sociale e territoriale e i costi operativi o le compensazioni, anche per la prestazione di servizi in regime di obbligo di servizio pubblico e i relativi contratti in tali regioni, al fine di compensare i costi supplementari cui sono soggette le regioni ultraperiferiche a causa di uno o più vincoli permanenti al loro sviluppo di cui all'articolo 349, primo comma, TFUE.

CAPO II

Piano Interreg

Articolo 7

Ambito di applicazione

1. Interreg si concentra sul sostegno alle seguenti componenti della cooperazione:
 - (a) cooperazione fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato e armonioso tra regioni frontaliere terrestri e marittime limitrofe (cooperazione transfrontaliera);
 - (b) cooperazione che comprende più ampi territori transnazionali o imperniata su bacini marittimi, con la partecipazione di partner nazionali, regionali e locali negli Stati membri e in Stati non membri al fine di conseguire un grado più elevato di integrazione territoriale (cooperazione transnazionale);

- (c) cooperazione volta a rafforzare l'efficacia della politica di coesione con la promozione dello scambio di esperienze, di approcci innovativi e della creazione di capacità (cooperazione interregionale);
- (d) cooperazione tra le regioni ultraperiferiche e tra tali regioni e gli Stati limitrofi non membri o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, per facilitare l'integrazione regionale e lo sviluppo armonioso nel relativo vicinato (cooperazione delle regioni ultraperiferiche).

A meno che il presente regolamento stabilisca disposizioni specifiche, la cooperazione tra due o più partner europei nessuno dei quali è uno Stato membro o le rispettive regioni ha luogo in conformità alle norme specifiche di cui al regolamento XX [Europa globale].

- 2. I capitoli dei piani Interreg a sostegno della cooperazione transfrontaliera, della cooperazione transnazionale e della cooperazione interregionale sono attuati in regime di gestione concorrente. I contributi dello strumento Europa globale inclusi in capitoli a sostegno della cooperazione delle regioni ultraperiferiche possono essere attuati in regime di gestione concorrente o di gestione indiretta. I programmi di cooperazione di cui al paragrafo 1 cofinanziati dal Fondo di partenariato nazionale e regionale possono ricevere contributi dai pilastri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), del regolamento XX [strumento Europa globale].
- 3. Le norme di cui al regolamento (UE) [regolamento NRP] si applicano al piano Interreg, a meno che il presente regolamento preveda regole più specifiche per l'attuazione del piano Interreg.
- 4. Oltre agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, lettere a) e c), del regolamento (UE) [regolamento NRP], Interreg fornisce sostegno a "migliore governance della cooperazione", "un'Europa più sicura" e "maggiore resilienza delle regioni confinanti con la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina"
- 5. Nel caso del programma transfrontaliero PEACE PLUS, laddove interviene a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisce anche, a titolo di obiettivo specifico nel contesto dell'obiettivo generale di cui al regolamento (UE) [regolamento NRP], articolo 2, lettera a), alla promozione della stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni di promozione della coesione tra comunità.
- 6. Gli articoli XX [sostegno sotto forma di prestito], XX [accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti], XX [riesame intermedio] e l'articolo 14, paragrafo 2 [importo di flessibilità del 25 %] del regolamento (UE) [regolamento NRP] non si applicano al piano Interreg.

Articolo 8

Prescrizioni per i capitoli del piano Interreg

- 1. Il piano Interreg comprende capitoli del piano Interreg. Ogni capitolo corrisponde alla cooperazione in una data zona geografica.
- 2. Lo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta alla Commissione un capitolo del piano Interreg entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per conto di tutti gli Stati membri e Stati non membri partecipanti.
- 3. Ogni capitolo del piano Interreg espone gli elementi seguenti in linea con il modello riportato nell'allegato del presente regolamento. Il capitolo del piano Interreg:

- (a) indica qual è la componente della cooperazione Interreg interessata e la copertura geografica;
- (b) descrive la strategia di intervento del capitolo del piano Interreg sulla base di una chiara analisi delle esigenze territoriali e delle lacune da colmare nella zona interessata e indica le misure di cooperazione, tra cui tutte le misure di sviluppo locale e territoriale, e spiega come tali misure contribuiranno, secondo le previsioni, al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 [obiettivi strategici] del regolamento (UE) [regolamento NRP] e degli obiettivi specifici Interreg di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento, e alla transizione verso la neutralità climatica;
- (c) presenta un elenco e una descrizione delle misure, compresi gli obiettivi generali e specifici perseguiti primariamente da ciascuna misura, e l'elenco dei traguardi qualitativi e traguardi quantitativi previsti con la relativa data indicativa di completamento nel corso del periodo di programmazione. Gli indicatori proposti per i traguardi quantitativi si basano sugli indicatori di realizzazione elencati nell'allegato I del regolamento XX [regolamento sulla performance], salvo in casi debitamente giustificati;
- (d) indica i costi totali stimati delle misure unitamente a informazioni sui finanziamenti dell'Unione in essere o previsti se del caso, accompagnati da una motivazione adeguata e da una spiegazione di come siano in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi e della sana gestione finanziaria e commisurati all'impatto economico e sociale atteso;
- (e) espone disposizioni chiare per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del capitolo del piano Interreg da parte di ciascuno Stato membro, anche per quanto riguarda le autorità responsabili e i comitati di monitoraggio istituiti, in maniera rispondente all'obiettivo di istituire un solido sistema di governance a più livelli basato sul principio di partenariato, come anche l'approccio previsto in materia di informazione, comunicazione e visibilità, coerentemente con le norme stabilite dal regolamento xx [regolamento sulla performance];
- (f) promuove il partenariato e lo scambio di conoscenze indicando quali portatori di interessi sono stati consultati, come sono stati selezionati, in che modo è stata garantita la loro rappresentatività e in che modo il capitolo del piano Interreg tiene conto dei loro contributi in linea con il codice di condotta sul partenariato, oltre che includendo una sintesi del processo di consultazione condotto per la preparazione del capitolo del piano Interreg;
- (g) stabilisce la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri partecipanti e, ove applicabile, gli Stati non membri partecipanti, nel caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione in conformità alle norme che disciplinano il Fondo NRP e stabilite nel regolamento (UE) [regolamento NRP];
- (h) spiega le disposizioni e i sistemi volti a garantire un uso regolare, efficiente ed efficace delle risorse dell'Unione, nel rispetto della sana gestione finanziaria e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Articolo 9
Approvazione e modifica del piano Interreg

1. La Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, [procedura di comitato] per stabilire:
 - (a) l'elenco dei capitoli del piano Interreg, la designazione delle zone rispettive dei capitoli e la dotazione indicativa a carico del Fondo e, ove applicabile, dello strumento Europa globale;
 - (b) se del caso, disposizioni dettagliate che definiscono le specifiche modalità di attuazione di Interreg, per garantire la coerenza dell'approccio.

Gli elementi di cui al primo comma, lettera a), sono stabiliti sulla base delle informazioni fornite da ciascuno Stato membro sulla distribuzione prevista della sua quota di dotazione del piano Interreg, seguendo la metodologia stabilita dall'allegato I [metodologia per il calcolo del contributo finanziario a ciascuno Stato membro ai sensi del Fondo] del regolamento (UE) [regolamento NRP].

L'atto di esecuzione di cui al primo comma[paragrafo] costituisce la parte generale del piano Interreg.

2. La Commissione valuta i capitoli del piano Interreg o i capitoli modificati del piano Interreg presentati dallo Stato membro che ospita l'autorità di gestione entro 4 mesi dalla loro presentazione. Nell'effettuare la propria valutazione la Commissione verifica che il capitolo del piano Interreg sia conforme a tutte le prescrizioni di cui all'articolo 5 e segua il modello riportato nell'allegato del presente regolamento [modello di capitolo Interreg]. La Commissione può formulare osservazioni e richiedere informazioni supplementari. Il termine per l'approvazione è sospeso dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette a uno Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde alla Commissione.
3. Se i capitoli del piano Interreg o i capitoli modificati del piano Interreg presentati dallo Stato membro che ospita l'autorità di gestione rispondono a tutte le prescrizioni dell'articolo 8 e seguono il modello riportato nell'allegato del presente regolamento, la Commissione approva tali capitoli del piano Interreg [o capitoli modificati del piano Interreg] mediante un atto di esecuzione.
4. Dopo l'approvazione dei capitoli del piano Interreg a norma del paragrafo 3, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, approvare i capitoli del piano Interreg presentati successivamente che rispettano tutte le prescrizioni di cui all'articolo 8 [prescrizioni per i capitoli del piano Interreg] e seguono il modello riportato nell'allegato del presente regolamento [modello di capitolo Interreg] ogni tre mesi. Diversamente, la Commissione può approvare modifiche dei capitoli del piano Interreg ogni sei mesi dietro richiesta dello Stato membro che ospita l'autorità di gestione.
5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 3 e 4 stabiliscono per ciascun capitolo del piano Interreg:
 - (a) i costi totali stimati del capitolo Interreg stabiliti dalla Commissione sulla base di una proposta dello Stato membro che ospita l'autorità di gestione;
 - (b) l'importo del contributo finanziario a norma del regolamento (UE) [regolamento NRP] e, ove applicabile, l'importo del contributo finanziario

dello strumento Europa globale e l'importo del contributo nazionale diverso dal cofinanziamento nazionale;

- (c) l'importo del contributo totale dell'Unione per anno di cui all'articolo 14 [impegno] del regolamento (UE) [regolamento NRP];
 - (d) l'importo del prefinanziamento da versare e se il prefinanziamento debba essere versato integralmente nell'anno di approvazione del capitolo o in frazioni in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) [regolamento NRP].
6. La decisione di approvazione del capitolo pertinente del piano Interreg costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e la sua notifica allo Stato membro che ospita l'autorità di gestione costituisce un impegno giuridico.
7. L'importo del contributo finanziario dell'Unione, del contributo nazionale degli Stati non membri e del cofinanziamento nazionale previsti dal capitolo del piano Interreg, considerati complessivamente, non supera i costi totali stimati del capitolo.

Articolo 10

Funzioni delle autorità responsabili del capitolo del piano Interreg e del comitato di monitoraggio

1. Gli Stati membri e, ove applicabile, gli Stati non membri che partecipano a un capitolo del piano Interreg stabiliscono un'autorità di gestione unica e un'autorità di audit unica site nello stesso Stato membro. Per il piano Interreg non è stabilita un'autorità di coordinamento ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (UE) [regolamento NRP].
2. Oltre a quanto stabilito all'articolo 50 del regolamento (UE) [regolamento NRP], ciascuna autorità di gestione di un capitolo del piano Interreg è responsabile della gestione del capitolo al fine del conseguimento dei relativi obiettivi ed è responsabile di:
 - (a) redigere e presentare alla Commissione le domande di pagamento per il capitolo del piano Interreg in conformità all'articolo 63 [pagamenti] del regolamento (UE) [regolamento NRP];
 - (b) fornire previsioni relative all'importo delle domande di pagamento da presentare per l'anno civile in corso e per quello successivo entro il 15 febbraio e il 31 luglio, conformemente al modello di cui all'allegato X [previsioni di pagamento] del regolamento (UE) [regolamento NRP];
 - (c) firmare e presentare la dichiarazione di gestione di cui all'articolo XX, paragrafo 1, lettera a) [pacchetto annuale di affidabilità] del regolamento (UE) [regolamento NRP] in conformità al modello di cui all'allegato XII dello stesso regolamento;
 - (d) coordinare e presentare alla Commissione tutti i documenti richiesti nel quadro del pacchetto annuale di affidabilità di cui all'articolo 70 [pacchetto annuale di affidabilità] del regolamento (UE) [regolamento NRP].
3. Lo Stato membro e, ove applicabile, lo Stato non membro che partecipano a un capitolo di un piano Interreg possono decidere che le verifiche di gestione di cui all'articolo XX [funzioni dell'autorità di gestione] del regolamento (UE)

[regolamento NRP] siano svolte mediante l'indicazione da parte di ciascuno Stato membro di un organismo o una persona responsabile di tali verifiche nel territorio di pertinenza. La Commissione può stabilire ulteriori prescrizioni cui devono attenersi tali organismi o persone nell'atto di esecuzione previsto dall'articolo 9, paragrafo 1 [approvazione e modifica del piano Interreg].

4. L'autorità di gestione è assistita dal segretariato congiunto, il cui personale rappresenta gli Stati che partecipano al capitolo del piano Interreg. Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari informazioni concernenti le possibilità di finanziamento dei programmi Interreg e assiste i beneficiari e i partner nell'attuazione delle operazioni.
5. Oltre alle norme di cui all'articolo 52 [funzioni dell'autorità di audit] del regolamento (UE) [regolamento NRP], ai fini dei capitoli del piano Interreg, l'autorità di audit, se non è autorizzata a svolgere i propri compiti sull'intero territorio interessato da un programma di cooperazione, si fa assistere da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e, ove applicabile, degli Stati non membri che partecipano al programma Interreg. Ciascuno Stato membro e, ove applicabile, ciascuno Stato non membro è responsabile degli audit svolti sul suo territorio.
6. È istituito un comitato di monitoraggio per ciascun capitolo del piano Interreg. Il comitato di monitoraggio è responsabile della selezione delle operazioni Interreg in conformità alla strategia e agli obiettivi del capitolo del piano Interreg. La Commissione può stabilire ulteriori prescrizioni cui deve attenersi il comitato di monitoraggio nell'atto di esecuzione previsto dall'articolo 9, paragrafo 1 [approvazione e modifica del piano Interreg].

Articolo 11

Disposizioni per gli Stati non membri

1. Il contributo del regolamento (UE) [regolamento NRP] ai capitoli del piano Interreg che ricevono sostegno anche dallo strumento Europa globale, anche in relazione alle regioni ultraperiferiche, è stabilito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. Il contributo stabilito per ciascuno Stato membro non è successivamente ridistribuito tra gli Stati membri interessati. I contributi corrispondenti dello strumento Europa globale ai capitoli del piano Interreg tengono conto della partecipazione degli Stati membri e dei beneficiari dello strumento Europa globale. È concesso sostegno a norma del regolamento (UE) [regolamento NRP] ai capitoli dedicati alla cooperazione esterna transfrontaliera, purché importi proporzionati siano messi a disposizione dallo strumento Europa globale.
2. Per l'attuazione di un capitolo del piano Interreg in regime di gestione concorrente in uno Stato non membro è conclusa una convenzione di finanziamento tra la Commissione in rappresentanza dell'Unione e ciascuno Stato non membro partecipante, rappresentato in conformità al proprio quadro giuridico nazionale. La convenzione di finanziamento è considerata uno strumento di esecuzione del bilancio dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del capitolo pertinente del piano Interreg, rappresentato in conformità al proprio quadro giuridico nazionale, può anch'esso figurare tra le parti della convenzione di finanziamento.

Se uno Stato non membro è tenuto a trasferire all'autorità di gestione a favore del capitolo del piano Interreg un contributo finanziario, diverso dalla sua quota di cofinanziamento del sostegno dell'Unione ("contributo nazionale"), le regole che disciplinano il contributo nazionale sono stabilite nella convenzione di finanziamento.

Tutte le convenzioni di finanziamento sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio e sono considerate concluse alla data in cui sono firmate dall'ultima parte. Se un capitolo del piano Interreg vede la partecipazione di più di un paese terzo, almeno una delle convenzioni di finanziamento deve essere conclusa prima della data della firma specificata nella prima frase.

3. Quando l'attuazione di un'operazione richiede l'aggiudicazione di appalti di servizi, forniture o lavori da parte di un beneficiario che è un'autorità pubblica sita in uno Stato non membro, tale beneficiario può applicare uno dei regimi seguenti:
 - (a) leggi, regolamenti e disposizioni amministrative nazionali dello Stato non membro interessato, purché la convenzione di finanziamento lo consenta e l'appalto sia aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa o, se del caso, all'offerta che presenta il prezzo più basso, evitando qualsiasi conflitto d'interessi;
 - (b) le procedure di appalto previste dagli articoli 181 e 182 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 12

Restituzione di risorse e cessazione

1. Se, entro l'anno [2029 o] 2030, il piano Interreg non è stato presentato alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno in questione, il contributo annuale del NRP a tale capitolo del piano Interreg è riassegnato a un altro capitolo del piano Interreg al quale partecipa lo Stato membro interessato.
2. Se entro il 31 marzo 2031 esistono ancora capitoli del piano Interreg che non sono stati presentati alla Commissione, il contributo del NRP a tali capitoli del piano Interreg per gli anni residui fino al 2034 che non sia stato riassegnato a un altro capitolo del piano Interreg è assegnato al capitolo del piano Interreg al quale partecipa lo Stato membro interessato.
3. Ogni capitolo del piano Interreg che aveva già ricevuto l'approvazione della Commissione è terminato, o la sua dotazione è ridotta, conformemente alle norme e alle procedure applicabili, in particolare nei casi seguenti:
 - i) se nessuno dei paesi partner interessati dal capitolo esterno transfrontaliero del piano Interreg in questione ha firmato la pertinente convenzione di finanziamento entro i termini stabiliti conformemente all'articolo [XX] del piano Interreg; o
 - ii) se il capitolo del piano Interreg non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

Nei casi di cui al primo comma, il contributo del NRP di cui al paragrafo 1, corrispondente alle frazioni annue non ancora impegnate, o alle frazioni annuali impegnate e disimpegnate integralmente o parzialmente durante lo stesso esercizio,

che non siano state riassegnate a un altro capitolo del piano Interreg, è assegnato a un altro capitolo del piano Interreg al quale partecipa lo Stato membro interessato.

4. Il contributo dei [fondi esterni] ridotto a norma del presente articolo è utilizzato in conformità al regolamento [Europa globale] nel rispetto delle disposizioni pertinenti.

Articolo 13 **PEACE PLUS**

1. Un capitolo PEACE PLUS copre la cooperazione tra le contee limitrofe dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord ed è attuato in regime di gestione concorrente sia in Irlanda che nel Regno Unito.
2. L'organismo per i programmi speciali dell'UE, se indicato come autorità di gestione, è considerato sito in uno Stato membro.
3. Il contributo finanziario alle attività dell'Unione a carico del Regno Unito per la sua partecipazione al capitolo PEACE PLUS, sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 21, paragrafo 2), lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, rientra tra gli stanziamenti di bilancio della [Rubrica 1, [...], sottoprogramma "Piano Interreg"].
4. Quando interviene a sostegno della pace e della riconciliazione, il capitolo PEACE PLUS contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità.
5. Quando il capitolo PEACE PLUS interviene a sostegno della pace e della riconciliazione, le operazioni realizzate con il suo sostegno possono comprendere partner appartenenti a un solo paese partecipante.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 14 **Procedura di comitato**

La Commissione è assistita da un comitato istituito a norma dell'articolo 88 [NRP].

Articolo 15 **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEMA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

[...]